

Cari Colleghi,
desidero informarvi su alcune novità ed imminenti scadenze.

INDENNITÀ DI PATERNITÀ

Gli iscritti ad Inarcassa potranno godere dell'indennità di paternità se la madre non lavora o non esercita la libera professione: viene riconosciuta all'iscritto un'indennità anche quando la madre non sia una libera professionista o una lavoratrice, per il periodo in cui essa non ne abbia diritto, per i tre mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia.

DEROGA OBBLIGO CONTRIBUZIONE MINIMA

È prevista la possibilità di derogare dall'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni - anche non continuativi - nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.

Pertanto, chi prevede di conseguire nel 2017 un reddito professionale inferiore a 15.724 euro (limite reddituale provvisoriamente uguale a quello del 2016, in attesa di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti), può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2017, dopo la presentazione della dichiarazione on line.

Nel corso dell'anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, ecc.).

Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell'anno in corso).

La deroga determina la diminuzione dell'anzianità contributiva utile alla pensione che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l'annualità interessata.

Un cordiale saluto

Edi Massarenti Delegato Ingegnere Inarcassa per la Provincia di Ferrara